



183/2026

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Massimo LASALVIA      | Presidente           |
| Fabio Gaetano GALEFFI | Consigliere relatore |
| Natale LONGO          | Consigliere          |
| Roberto RIZZI         | Consigliere          |
| Beatrice MENICONI     | Consigliere          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **61715** del ruolo generale, proposto da **Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio**;

contro

- **MARRAZZO Pietro**, nato a Roma il 29 luglio 1958, c.f. MRRPTR58L29H501B,
- **MONTINO Esterino**, nato a Roma il 6 aprile 1948, c.f. MNTSRN48D06H501N,
- **FICHERA Daniele**, nato a Roma il 17 marzo 1961, c.f. FCHDNL61C17H501V,
- **COSTA Silvia**, nata a Firenze il 12 giugno 1949, c.f.

CSTSLV49H52D612T;

- **RODANO Giulia**, nata a Roma il 18 novembre 1952, C.F. RDNGLI52S58H501Q,

- **TIBALDI Alessandra**, nata a Roma il 4 giugno 1967, c.f. TBLLSN67H44H501X,

- **VALENTINI Daniela**, nata a Roma il 1° settembre 1948 c.f. VLNDNL48P41H501P,

- **ZARATTI Filiberto**, nato a Roma il 26 marzo 1956, c.f. ZRTFBR56C26H501H,

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Piazza, c.f. PZZNGL55P13A944X, pec [angelo.piazza@legalmail.it](mailto:angelo.piazza@legalmail.it) e Amelia Cuomo, c.f. CMUMLA69D59C129B, pec [amelia.cuomo@avvocatita.it](mailto:amelia.cuomo@avvocatita.it) e con gli stessi elettivamente domiciliati a Roma, Piazza San Bernardo 101, come da delega in atti;

- **MANCINI Claudio**, nato a Roma il 22 febbraio 1969, c.f. MNCCLD69B22H501S, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Terracciano, c.f. TRRGNR60E08F839R, pec [gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org](mailto:gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org) e Amelia Cuomo, c.f. CMUMLA69D59C129B, pec [amelia.cuomo@avvocatita.it](mailto:amelia.cuomo@avvocatita.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato a Roma, Piazza San Bernardo 101, come da delega in atti;

- **MARUCCIO Vincenzo**, nato a Vibo Valentia (CZ) il 18 agosto 1978, c.f. MRCVCN78M18F537Y, e residente a Roma, Via Francesco Duodo 65, non costituito;

- **SCALIA Francesco**, nato a Picinisco (FR) il 6 dicembre 1962, c.f. SCLFNC62T06G591P, rappresentato e difeso dall'avv. Adolfo

Ciccocioppo, c.f. CCCDLF68D30B474G, pec [adolfociccocioppo@legalmail.it](mailto:adolfociccocioppo@legalmail.it) e con lo stesso elettivamente domiciliato nel suo studio a Frosinone, Via Fratelli De Filippo 3, come da delega in atti;

- **DE FILIPPIS Raniero Vincenzo**, nato a Fondi (LT) il 6 ottobre 1954, c.f. DFLRRV54R06D662B, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario D'Urso, c.f. DRSMRA34A27H703O, pec [studioavvdurso@pec.it](mailto:studioavvdurso@pec.it) e Antonio D'Urso, c.f. DRSNTN69C01H703G) pec [avvantoniiodurso@pec.it](mailto:avvantoniiodurso@pec.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato a Salerno, Via Arce 122, come da delega in atti;

- **INNOCENZI Maria Antonietta**, nata a Roviano (RM) il 4 aprile 1952, c.f. NNCMNT52D44H618K, residente a Roviano (RM), Via Giuseppe Garibaldi 5, non costituita;

- **RICCI Stefania**, nata a Roma il 16 marzo 1962, c.f. RCCSFN62C56I992O, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Coccoli, c.f. CCCFNC73E11L182P, pec [franco.coccoli@pecordineavvocatilaquila.it](mailto:franco.coccoli@pecordineavvocatilaquila.it) e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio M&D Studio Legale, a Roma, Via Michele Mercati 51, come da delega in atti;

#### **avverso**

la sentenza n. 213/2024 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale il Lazio, pubblicata il 14 maggio 2024.

**Visti** l'appello, gli atti e i documenti di causa;

**uditi**, alla pubblica udienza del 19 giugno 2026, con l'assistenza del segretario dr.ssa Serena Scippa: il relatore Cons. Fabio Gaetano Galeffi; il V.P.G. Giulio Stolfi; l'avv. Gennaro Terracciano, in sostituzione degli avv.ti Angelo Piazza e Amelia Cuomo, per Marrazzo Pietro, Costa Silvia,

Fichera Daniele, Montino Esterino, Rodano Giulia Valentini Daniela, Tibaldi Alessandra e Zaratti Filiberto, nonché, anche in sostituzione dell'avv. Amelia Cuomo, per Mancini Claudio; l'avv. Adolfo Ciccocioppo, per Scalia Francesco; l'avv. Antonio D'Urso, anche in sostituzione dell'avv. Mario D'Urso, per De Filippis Raniero Vincenzo; l'avv. Franco Coccoli, per Ricci Stefania.

### **Svolgimento del processo**

Con atto depositato in segreteria il 2 agosto 2024, la Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti ha impugnato la sentenza n. 213/2024 della Sezione giurisdizionale territoriale, che ha respinto la domanda giudiziale tendente ad ottenere il risarcimento di un asserito danno erariale quantificato in complessivi euro 98.799,32 in favore della Regione Lazio, nei confronti dei seguenti componenti della Giunta regionale: Pietro MARRAZZO, Esterino MONTINO, Silvia COSTA, Daniele FICHERA, Claudio MANCINI, Vincenzo MARUCCIO, Giulia RODANO, Francesco SCALIA, Alessandra TIBALDI, Daniela VALENTINI e Filiberto ZARATTI, e nei confronti dei seguenti dipendenti regionali: Raniero Vincenzo DE FILIPPIS, Maria Antonietta INNOCENZI e Stefania RICCI.

In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione del 12 luglio 2023, la Procura regionale Lazio ha contestato ai predetti un'ipotesi di danno erariale derivante da un indebito riconoscimento, in favore di una dipendente della Regione Lazio, del beneficio della tutela legale, consistente nel rimborso delle spese processuali sostenute per fatti occorsi nell'esercizio delle funzioni.

La dipendente in questione, accusata di false verbalizzazioni in controlli

su contributi pubblici in agricoltura, era stata sottoposta a due procedimenti penali, il primo presso il Tribunale di Latina concluso con sentenza n. 759/2005 di assoluzione per insussistenza del fatto ed il secondo presso il Tribunale di Salerno concluso con decreto di archiviazione del GIP del 7 maggio 2007.

L'interessata comunicava, quindi, all'amministrazione il 19 febbraio 2008 di essersi avvalsa della difesa di due legali e avanzava istanza per ottenere l'assunzione, da parte della Regione, dei relativi oneri.

La Giunta regionale, in esito alla richiesta, con deliberazione n. 571 del 27 luglio 2009, accordava il gradimento agli incarichi conferiti e demandava al dipartimento istituzionale la liquidazione degli onorari e spese.

L'interessata il 3 aprile 2009 e l'11 settembre 2009 presentava le parcelle emesse dai due legali e gli uffici della Regione predisponavano i pagamenti rispettivamente l'8 settembre 2009 per euro 62.964,39 in favore del primo difensore e il 22 gennaio 2010 per euro 121.788,00 in favore del secondo difensore.

Tuttavia, il mandato di pagamento per il secondo difensore veniva per errore disposto il 18 febbraio 2010 per la somma di euro 121,78 in luogo della somma di euro 121.788,00.

Ne seguiva formale intimazione di pagamento da parte dell'interessata il 4 marzo 2011; tuttavia l'Area Avvocatura, con nota del 24 marzo 2011, frapponeva la sospensione dal pagamento, in presenza di alcune criticità.

L'interessata notificava quindi decreto ingiuntivo, reso esecutivo dal Tribunale di Roma il 12 giugno 2018, per la differenza di euro 121.666,21 tra la somma dovuta di euro 121.788,00 e quella corrisposta di euro 121,78.

L'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Regione si concludeva con sentenza di rigetto n. 5487 del 19 aprile 2022 del Tribunale di Roma, con condanna al pagamento della somma richiesta oltre alle spese per euro 7.351,81.

La sentenza del Tribunale di Roma è stata appellata il 1° giugno 2022 dalla Regione, la quale tuttavia, nel contempo, si era mostrata consapevole che “i margini per ottenere una riforma della sentenza [sarebbero] siano stati notevolmente ridotti, non essendo mai stato revocato il provvedimento che riconosceva il diritto al rimborso” (nota Avvocatura regionale prot. n. 0397506 del 22 aprile 2022).

La Regione ha provveduto, quindi, a versare il 5 ottobre 2022 le spese legali di soccombenza relative al decreto ingiuntivo per euro 7.351,81 e successivamente, il 21 ottobre 2022, la somma di euro 123.681,87 comprensiva di interessi.

Nella citazione, la Procura regionale ha sostenuto il carattere antigiuridico della condotta dei convenuti, sulla base della disciplina che regola il riconoscimento delle spese legali ai dipendenti regionali, la mancata prescrizione dell'azione risarcitoria, in quanto i pagamenti erano avvenuti nel 2022 a fronte di una citazione emessa nel 2023, ed ha ritenuto la sussistenza del nesso di causalità, quantificando il danno in due voci:

- la prima voce per le somme versate per sorte capitale pari a 121.787,96, da imputare per il 40% ai componenti della Giunta regionale (euro 3.747,32 per ciascuno) e per il 60 % ai funzionari (euro 18.268,20 per ciascuno);
- la seconda voce posta a carico di Ricci Stefania, per euro 2.744,00 pari

al 30% dell'importo complessivo di euro 9.246,00 per le spese di giudizio relative all'opposizione al decreto ingiuntivo.

Pertanto, la prima voce di danno, relativa alla sorte e agli interessi delle spese legali corrisposte al professionista, è stata così contestata dal Requirente nei confronti del Presidente e degli Assessori: Pietro MARRAZZO, Esterino MONTINO, Silvia COSTA, Daniele FICHERA, Claudio MANCINI, Vincenzo MARUCCIO, Giulia RODANO, Francesco SCALIA, Alessandra TIBALDI, Daniela VALENTINI e Filiberto ZARATTI, ciascuno per euro 3.747,32; nei confronti dei funzionari: Raniero Vincenzo DE FILIPPIS, Maria Antonietta INNOCENZI Stefania RICCI, ciascuno per euro 18.268,20.

La seconda voce di danno, relativa ad una quota delle spese sostenute per la difesa in giudizio per l'opposizione al decreto ingiuntivo del 2018 è stata contestata a Stefania RICCI per l'importo di euro 2.774,00.

La quantificazione è stata compiuta al netto di quote di danno imputabili astrattamente a due assessori ed a un dipendente, nel frattempo deceduti, e per i quali la Procura ha ritenuto non sussistente la perseguibilità nei riguardi degli eredi.

La sentenza impugnata ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte d'appello di Roma sulla sentenza che ha respinto l'opposizione della Regione al decreto ingiuntivo, ha ritenuto prescritta la prima posta di danno alla data del 22 gennaio 2010 in cui era stato assunto l'impegno di spesa per la liquidazione delle somme richieste dai legali, ha riconosciuto comunque l'esimente politica per i componenti della Giunta ed ha, quindi, ritenuto infondata la richiesta giudiziale sulla

seconda posta di danno, in quanto l'amministrazione regionale aveva legittimamente deciso di resistere in giudizio.

La Procura regionale appellante ha svolto i seguenti motivi di impugnazione:

I. violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, l. 20/1994, in relazione all'art. 2935 c.c. - interpretazione errata e fuorviante delle disposizioni normative in materia di prescrizione; motivazione erronea ed apodittica;

II. violazione dell'art. 97 Cost.; violazione dell'art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241; violazione dell'art. 18 D.L. del 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135; difetto dei presupposti; motivazione apodittica;

III. travisamento dei fatti; difetto di motivazione, con riguardo alla seconda voce di danno;

ed ha concluso:

- con riferimento alla prima voce di danno, riformata la decisione sulla prescrizione, rimettere gli atti al primo giudice o, in subordine, condannare i convenuti al pagamento della somma complessiva pari a 98.799,32 euro oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio;

- con riferimento alla seconda voce di danno, riformare la sentenza gravata e, per l'effetto, condannare Ricci Stefania al pagamento della somma di 2.774,00 euro; salva la quantificazione di una diversa misura economica ex art. 83 c.g.c., pronunciando anche la riforma della statuizione sulle spese del giudizio stabilita dalla sentenza gravata.

Con memoria del 27 maggio 2026, si sono costituiti nel presente giudizio

di appello Marrazzo Pietro, Costa Silvia, Fichera Daniele, Montino Esterino, Rodano Giulia, Tibaldi Alessandra, Valentini Daniela e Zaratti Filiberto, rispettivamente Presidente ed Assessori della Giunta regionale Lazio nel 2009, i quali hanno contrastato le pretese della Procura appellante ed hanno chiesto: in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dalla Procura regionale, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare:

- l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale nei confronti degli odierni appellati, con riferimento alla posta di danno loro contestata;
- in ogni caso, l'insussistenza del nesso causale tra la deliberazione della Giunta regionale n. 571 del 27 luglio 2009 e il preteso danno erariale dedotto dalla Procura;
- la correttezza della ricostruzione operata dal Giudice di primo grado in ordine alla disciplina regionale applicabile *ratione temporis* in materia di tutela legale dei dipendenti regionali;
- l'insussistenza, in capo agli odierni appellati, di specifici obblighi personali di verifica tecnico-economica in relazione alla congruità delle parcelle professionali, alla completezza documentale delle richieste e alla necessità delle scelte difensive adottate dalla dipendente;
- la piena operatività dell'esimente politica di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20 del 1994, come risultante anche alla luce dello *ius superveniens* introdotto dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1;
- l'insussistenza, comunque, di qualunque profilo di colpa grave causalmente rilevante imputabile agli odierni appellati;

con conseguente conferma integrale della sentenza appellata; con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avv. Angelo Piazza.

Si è costituito in giudizio Mancini Claudio, Assessore della Giunta regionale Lazio nel 2009, con memoria del 12 maggio 2026, seguita da altra memoria del 27 maggio 2026, ed ha rassegnato analoghe considerazioni e conclusioni rispetto a quanto indicato nella memoria di costituzione di Marrazzo Pietro, Costa Silvia, Fichera Daniele, Montino Esterino, Rodano Giulia, Tibaldi Alessandra, Valentini Daniela e Zaratti Filiberto; con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avv. Gennaro Terracciano.

Con memoria del 28 maggio 2026, si è costituito in giudizio Scalia Francesco, Assessore della Giunta regionale Lazio nel 2009, il quale ha contrastato le pretese della Procura erariale ed ha chiesto: 1) in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dalla Procura Regionale per il Lazio e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata; 2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, mandare integralmente assolto l'appellato da ogni addebito, per intervenuta prescrizione dell'azione e comunque per l'assoluta assenza di dolo o colpa grave nella sua condotta.

Si è costituito in giudizio, con memoria del 25 maggio 2026, De Filippis Raniero Vincenzo, dirigente della Regione Lazio, il quale ha contrastato le avverse pretese ed ha concluso: 1) dichiarare, in via pregiudiziale, con riguardo alla prima posta di asserito danno, la prescrizione della domanda

risarcitoria di parte pubblica, art. 1, co. 2, legge n. 20/1994, come integrata della legge del 7/01/2026, n. 7, confermando quanto statuito nella sentenza oggetto di impugnazione; 2) respingere, nel merito, l'appello di parte pubblica, in quanto erroneo, per carenza degli elementi strutturali della responsabilità erariale (colpa grave, nesso di causalità, danno), con integrale conferma della sentenza oggetto di impugnazione; 3) applicare, in via graduata, il potere riduttivo nella misura massima consentita, tenuto conto delle condizioni, soggettive e oggettive, connesse alla presente vicenda; 4) confermare il rimborso delle competenze professionali per il primo grado e voler disporre analogo rimborso per il presente appello, con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Si è costituita, infine, Ricci Stefania, legale dell'Avvocatura della Regione Lazio, con memoria del 28 maggio 2026, seguita da altra memoria del 29 maggio 2026, resistendo alle avverse pretese e chiedendo il rigetto integrale dell'appello proposto dalla Procura regionale e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.

Maruccio Vincenzo e Innocenzi Maria Antonietta non si sono costituiti nel giudizio di appello.

All'odierna udienza del 19 giugno 2026, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

### **Motivi della decisione**

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dalla Procura regionale per il Lazio avverso la sentenza n. 213/2024 della Sezione territoriale, che ha respinto la richiesta di risarcimento del danno, azionata

dalla Procura stessa nei confronti di amministratori e funzionari della Regione Lazio.

Va dichiarata, in via preliminare, la contumacia di Maruccio Vincenzo e di Innocenzi Maria Antonietta, i quali, pur avendo ricevuto le notificazioni dell'appello e del decreto di fissazione di udienza, non si sono costituiti nel giudizio di appello.

La Procura regionale appellante ha lamentato che la sentenza impugnata abbia accolto l'eccezione di prescrizione, abbia respinto nel merito la prima parte della domanda giudiziale in ordine alla spettanza del rimborso delle spese legali ed abbia respinto anche la seconda parte della domanda giudiziale in ordine alle spese legali sostenute nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo del 2018.

A fronte dei motivi di impugnazione, le controparti hanno formulato le seguenti argomentazioni.

Gli appellati Marrazzo Pietro, Costa Silvia, Fichera Daniele, Montino Esterino, Rodano Giulia, Tibaldi Alessandra, Valentini Daniela e Zaratti Filiberto, rispettivamente Presidente ed Assessori della Giunta regionale Lazio nel 2009, hanno criticato le posizioni assunte dalla Procura appellante:

- in ordine alla prescrizione, in quanto il criterio su cui il Requirente intende far leva, incentrato sul momento del pagamento, non potrebbe essere evocato in modo automatico e fuori dal contesto, senza attribuire alcuna rilevanza all'errore materiale in cui gli uffici sono incorsi in sede di liquidazione dei compensi. Queste fasi apparterrebbero ad una sequenza amministrativa successiva, autonoma ed estranea rispetto alla sfera di

competenza e di intervento degli appellati; vi sarebbe una insostenibile ricostruzione in cui il fatto del 2009 (deliberazione di Giunta n. 571 del 27 luglio 2009) viene collegato ad un pagamento del 2022; lo spostamento della prescrizione verrebbe basata su vicende amministrative sopravvenute, errori materiali e scelte contenziose sulle quali gli attuali appellati non avrebbero avuto alcun potere di intervento; verrebbe meno la necessaria correlazione tra condotta e fatto dannoso; in data 22 gennaio 2010 la determinazione dirigenziale aveva quantificato l'importo da liquidare e da quel momento tutti gli elementi della presunta condotta dannosa si erano manifestati, mentre il pagamento del 2022 non ha fatto emergere un danno ignoto o non conoscibile; la sequenza non sarebbe quindi imputabile retroattivamente agli appellati, anche alla luce delle disposizioni introdotte dalla l. n. 1 del 2026;

- in ordine alla insussistenza del nesso causale, in quanto la deliberazione della Giunta del 2009 sarebbe soltanto il presupposto da cui sono poi scaturiti i successivi atti di liquidazione dei compensi;

- in ordine alla disciplina applicabile per la liquidazione di compensi ai professionisti legali, che troverebbe la sua fonte normativa nell'art. 285 del regolamento regionale n. 1 del 2002, da cui deriverebbe anche l'impossibilità per l'organo politico di svolgere un sindacato tecnico sulla struttura tariffaria dei parametri di liquidazione; sarebbe, inoltre, applicabile l'esimente politica e la presunzione di buona fede introdotta dalla legge n. 1 del 2026;

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avv. Angelo

Piazza.

Anche l'appellato Mancini Claudio, Assessore della Giunta regionale Lazio nel 2009, ha rimarcato che la contestazione avanzata dalla Procura regionale nell'atto di citazione sarebbe stata correttamente disattesa dal Giudice di primo grado, in relazione all'eccezione di prescrizione sulla prima posta di danno, individuata nella determinazione amministrativa del 22 gennaio 2010 ed in relazione all'esimente politica, cui si debbono aggiungere le disposizioni sopravvenute introdotte dalla legge n. 1 del 2026. L'appellante ha quindi svolto analoghe considerazioni rispetto a quanto già indicato nella memoria di costituzione di Marrazzo Pietro, Costa Silvia, Fichera Daniele, Montino Esterino, Rodano Giulia, Tibaldi Alessandra, Valentini Daniela e Zaratti Filiberto ed ha rassegnato analoghe conclusioni, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiarato antistatario.

L'appellato Scalia Francesco, Assessore della Giunta regionale Lazio nel 2009, ha evidenziato che il motivo di impugnazione relativo alla declaratoria di prescrizione sarebbe infondato, in quanto l'individuazione dell'inizio del periodo di prescrizione al 22 gennaio 2010 sarebbe stata correttamente compiuta dal Giudice di primo grado; il presunto fatto dannoso si sarebbe quindi prodotto con la deliberazione della Giunta n. 517/2009 o al massimo con determinazioni dirigenziali di spesa del 2009 e del 2010. L'ancorare il *dies a quo* al pagamento porterebbe infatti a conseguenze inaccettabili, poiché si andrebbe a confondere l'evento dannoso con il suo materiale adempimento coattivo, dilatando *sine die* i termini di prescrizione e vanificando l'esigenza di certezza dei rapporti

giuridici; inoltre, il pagamento del 2022 non è un atto spontaneo, ma sarebbe l'esecuzione di una sentenza del Giudice civile. Nel 2011 la conoscibilità del danno si era già disvelata, nel momento in cui era stata rilevata la presunta non congruità dei compensi. Nel merito sarebbe insussistente l'elemento soggettivo della colpa grave, essendosi l'attuale appellato, all'epoca Assessore al Personale, Demanio e Patrimonio, limitato ad esprimere in buona fede il voto favorevole alla deliberazione del 2009, facendo legittimo affidamento sulla correttezza dell'istruttoria e sulla proposta formulata dagli uffici; la Procura non avrebbe individuato alcuna specifica condotta a carico dell'appellato. Infine, la disciplina regionale non prevedeva un parere di congruità sulla spesa, per cui la decisione della Giunta non sarebbe stata *contra legem*. Sulla seconda posta di danno, l'appellato sarebbe del tutto estraneo.

L'appellato De Filippis Raniero Vincenzo, Dirigente della Regione Lazio, ha osservato che, sulla base della delibera di G.R. n. 571 del 27 luglio 2009, esecutiva ai sensi di legge, in cui era accertata la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il diritto della dipendente al rimborso delle spese legali, ex art. 285 del Regolamento di Organizzazione n. 1 del 6/09/2002 - dopo istruttoria favorevole del RUP (dott.ssa A. Innocenti), il rilascio del nulla osta (Avv. Ricci), ed il controllo del Direttore Regionale (dott. M. Pucci) - firmava le determine di solo impegno di spesa per le due fatture (all. 4 alla comparsa), senza procedere ad alcuna liquidazione. Successivamente, per effetto di contratto del 15 ottobre 2010 (all. 6, ivi), aveva lasciato la Direzione del Dipartimento Istituzionale per assumere altro incarico (Direttore della Direzione Regionale delle Politiche Sociali e

della Famiglia). L'impegno di spesa relativo all'incarico legale in contestazione, non essendovi stato il pagamento, diveniva residuo passivo, cadeva in perenzione amministrativa e veniva eliminato nel 2012 dal bilancio della Regione Lazio.

Verrebbe, quindi, a mancare qualsiasi collegamento tra la condotta dell'attuale appellato e il presunto danno, che conseguirebbe ad altra imputazione della spesa sul bilancio 2022, previo riconoscimento di debito fuori bilancio. L'appellato ha, quindi, sostenuto che debba essere rigettata la domanda di parte pubblica in ordine alla mancata maturazione della prescrizione del danno, anche alla luce della legge n. 1 del 2026. Vi sarebbe inoltre nei suoi confronti carenza di legittimazione passiva, in assenza di nesso causale tra fatto (impegno di spesa) ed evento (pagamento del 2022). L'appellato ha poi stigmatizzato la posizione del Requirente in ordine alla normativa applicabile per il riconoscimento dei compensi per assistenza legale nei confronti dei dipendenti regionali, che andrebbe individuata nell'art. 285 del Regolamento regionale n. 1 del 2002. Non sarebbe stato necessario il parere del Consiglio dell'Ordine, essendo sufficiente il gradimento dell'amministrazione, che era stato espresso con la deliberazione di Giunta del 2009. Mancherebbe infine, secondo l'appellato, la colpa grave, anche sulla base di quanto previsto dalla legge n. 1 del 2026.

Ricci Stefania, legale dell'Avvocatura della Regione Lazio, ha rilevato, in ordine al primo motivo di appello della Procura regionale, che la legge n. 1 del 2026 ha modificato il regime della prescrizione, che ora sarebbe legato strettamente al "fatto dannoso", il quale andrebbe fatto risalire al 2010. Sul secondo motivo di impugnazione, ha evidenziato che la ricostruzione del

Requirente seguirebbe un criterio astratto di economicità, in quanto la congruità non sarebbe stata un elemento necessario ai fini del rimborso delle spese legali. La Procura appellante non avrebbe espresso né indicato, inoltre, quale potrebbe essere un limite di spesa da ritenere congruo. Infine, sul terzo punto di impugnazione, la censura sarebbe inammissibile, in quanto verrebbe in contestazione un comportamento che si è realizzato nel 2018 con l'opposizione al decreto ingiuntivo da parte della Regione, in un momento in cui l'appellata non aveva più svolto (almeno dal 2011) funzioni correlate alla vicenda in questione: in disparte la legittimità dell'opposizione stessa, verrebbe comunque meno il nesso di causalità. Non essendoci alcun travisamento dei fatti, né affermazione o negazione di fatti incontrovertibili, verrebbe meno anche la colpa grave a norma della legge n. 1 del 2026.

I motivi di impugnazione, in funzione delle predette difese svolte dalle parti appellate, possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione.

Sulle rispettive posizioni espresse dalle Parti, la Sezione osserva che la vicenda in oggetto è derivata da una serie di circostanze, tutte riportate nella parte in fatto, in cui l'elemento centrale risulta essere l'errore in cui è incorso il Servizio finanziario dell'Amministrazione regionale al momento della predisposizione del mandato di pagamento per uno dei due difensori di cui si è avvalsa la dipendente.

Questa circostanza, del tutto fortuita ed evidentemente estranea alla sfera di competenza degli amministratori, ed anche dei funzionari, trattandosi di errore materiale sopravvenuto nella predisposizione del mandato, ha

comportato un lungo (in termini di tempo) *iter* amministrativo, in quanto il pagamento in misura erroneamente inferiore ha dato luogo a richieste, solleciti ed infine all'emissione di un decreto ingiuntivo per soddisfare le ragioni del creditore.

Soltanto per effetto di questa evenienza, del tutto accidentale e sinanche involontaria, trattandosi di differenze di cifre al momento dell'emissione del mandato di pagamento, la Procura erariale, a seguito di una segnalazione acquisita il 29 dicembre 2022, ha avviato l'azione di responsabilità.

È da rilevare che i pagamenti per la difesa della dipendente sono stati eseguiti nei confronti di due difensori e che il pagamento in favore dell'altro difensore, anch'esso di importo ragguardevole (euro 62.964,39), è stato regolarmente eseguito. Ciò mostra che le operazioni amministrative per la liquidazione delle due parcelle siano avvenute mediante atti amministrativi pubblicamente ostensibili e senza alcun intento di modificare, nascondere o dissimulare le richieste dei due difensori.

Si è trattato, come appare evidente, di un errore materiale compiuto in sede di predisposizione, di firma e di esecuzione di un mandato di pagamento, effettuato per una cifra inferiore a quella spettante (sono stati pagati euro 121,78 in luogo di euro 121.788,00).

Circa la spettanza di tali somme, le difese degli appellati hanno adeguatamente indicato che, all'epoca dei fatti, non era previsto un obbligo di parere di congruità e che non esistevano limiti di spesa per far fronte al rimborso delle spese legali, limiti che peraltro non sono stati indicati neanche dal Requirente.

La normativa di riferimento, vigente all'epoca dei fatti, costituita dal regolamento regionale n. 1 del 2002, consentiva il riconoscimento delle spese richieste dalla dipendente per il patrocinio legale, anche da parte di due professionisti, stanti le diverse sedi in cui si celebravano i processi.

In particolare, l'art. 285 del regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1/2002, nel testo modificato dall'art. 33 del regolamento regionale n. 2/2004, disponeva, nel periodo tra il 2004 e il 2014, in ordine al patrocinio legale, quanto segue:

*“1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativa, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio, ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, rimborsa al dipendente interessato ogni onere di difesa a condizione che non sussista conflitto di interessi e che sulla scelta del legale sia stato espresso il gradimento dell'Amministrazione.*

*2. La rimborsabilità è esclusa soltanto nei casi di sentenza esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave.”*

L'obbligo di procedere ad un esame della congruità delle spese legali sostenute da amministratori o dipendenti dell'ente è stato stabilito soltanto per effetto del regolamento regionale n. 13/2014, modificativo del predetto art. 285, in periodo successivo ai fatti in contestazione.

Va precisato che la rimborsabilità va riferita al periodo in cui è sorto il relativo diritto, e gli effetti del successivo regolamento n. 13/2014 non possono estendersi retroattivamente a fattispecie pregresse, tanto più che la richiesta di rimborso risultava completamente esitata dalla Giunta regionale

e permanevano soltanto questioni legate a un errato pagamento.

Infine, il regolamento regionale, pur essendo fonte secondaria del diritto, si qualifica come atto, sia pure amministrativo, esecutivo e valido sino ad eventuale annullamento in sede di autotutela o in sede giudiziale, circostanze queste che non risulta si siano verificate. Pertanto, le regole ivi contenute stabiliscono linee di condotta che legittimamente sono state seguite, all'epoca dei fatti, dagli amministratori e dai dipendenti dell'ente.

Viene meno, in questo modo, il carattere antigiusuridico della condotta, e viene meno anche il necessario nesso causale tra condotta e danno, in quanto l'operato degli agenti pubblici è da ritenersi, nei termini innanzi indicati, volto a determinare il pagamento di una somma dovuta. Successivamente si è innestato un errore in sede di esecuzione della sequenza amministrativa, che ha comportato un versamento tardivo.

Non rileva, pertanto, il non avvenuto decorso del termine prescrizionale, così come invocato dalla Procura erariale, in quanto il pagamento tardivo era comunque dovuto per effetto della sequenza dei provvedimenti amministrativi che si sono susseguiti.

Quanto sopra è da riferire alla prima voce di danno, concernente il pagamento integrale del compenso al secondo difensore.

In ordine alla seconda voce di danno, imputata dal Requirente soltanto a Ricci Stefania, quale avvocato della Regione, la quale avrebbe indebitamente – nella prospettiva dell'appellante – dato corso alla costituzione in giudizio per opporsi al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento delle competenze residue, la Sezione osserva che, in disparte il fatto che la contestazione sia parziaria in concorso con altri soggetti non

evocati in giudizio, il diritto dell'Amministrazione di costituirsi nella causa per far valere le proprie ragioni non possa essere oggetto di un'azione di responsabilità erariale, una volta che vi sia un *fumus* su un possibile esito incerto della controversia, comunque insito in un'azione giudiziale, e che tuttavia una responsabilità per le spese legali potrebbe essere ipotizzata, in astratto, soltanto ove la difesa in giudizio sia caratterizzata dalla temerarietà della stessa, evento che non viene in rilievo nel caso di specie e non è stato evocato dalla Procura erariale.

Sulla base delle considerazioni che precedono, i motivi di appello, complessivamente intesi, sono quindi infondati.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello va pertanto respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Le spese seguono l'esito del giudizio e sono liquidate come in dispositivo, mentre non vi è luogo a deliberare sulle spese nei confronti di Maruccio Vincenzo e Innocenzi Maria Antonietta, che non si sono costituiti nel giudizio di appello.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dalla Procura regionale Lazio ed iscritto al n. **61715** del Ruolo generale, nei confronti di **MARRAZZO Pietro, MONTINO Esterino, COSTA Silvia, FICHERA Daniele, MANCINI Claudio, MARUCCIO Vincenzo, RODANO Giulia, SCALIA Francesco, TIBALDI Alessandra, VALENTINI**

**Daniela e ZARATTI Filiberto, DE FILIPPIS Raniero Vincenzo, INNOCENZI Maria Antonietta e RICCI Stefania**, e conferma la sentenza n. 213/2024 del 14 maggio 2024 della Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio.

Liquida le spese, a carico della Regione Lazio, nel modo che segue:

- euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00) in favore di MARRAZZO Pietro, COSTA Silvia, FICHERA Daniele, MONTINO Esterino, RODANO Giulia, TIBALDI Alessandra, VALENTINI Daniela e ZARATTI Filiberto, e, per gli stessi, in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Angelo Piazza;
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore di MANCINI Claudio e, per lo stesso, in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Gennaro Terracciano;
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore di SCALIA Francesco;
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore di DE FILIPPIS Raniero Vincenzo e, per lo stesso, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari avv.ti Mario D'Urso e Antonio D'Urso;
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore di RICCI Stefania.

Nulla per le spese nei confronti di Maruccio Vincenzo e Innocenzi Maria Antonietta.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Fabio Gaetano Galeffi

*Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE

Massimo Lasalvia

*Firmato digitalmente*

Depositata in Segreteria il 03/08/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

*Firmato digitalmente*